



COMUNE DI BENTIVOGLIO
 Provincia di Bologna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

<p>Verbale n.19 Data 07/09/2017</p>	<p>OGGETTO: PARERE REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE- DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.</p>
--	--

L'anno duemiladiciasette, il giorno 7 del mese di settembre, alle ore 11,45, il revisore si è riunito alla presenza del responsabile del servizio finanziario per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs N. 175/2016"

Rilevato che:

- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, entro il 23 marzo 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- per effetto del Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 13: " Il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni societarie possedute, in scadenza il 23 marzo 2017, è portato al 30 giugno 2017 per dare tempo alle amministrazioni di adeguarsi alle disposizione imposte dal sopra citato decreto";
- per effetto dell'art. 24 D.Lgs 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 il termine per l'adozione del provvedimento di ricognizione di tutte le partecipazioni possedute è stato fissato al 30/09/2017;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Tenuto conto che

l'obiettivo della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Vista

La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, n. 28 del 17/8/2017, avente per oggetto: **"REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16/6/2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE "** formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni societarie alla data del 23 settembre 2016;

Considerato che

- a seguito degli atti istruttori redatti dagli uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni societarie detenute, indicate nella Relazione Tecnica allegata alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale i risultati attesi dal piano di razionalizzazione straordinario sono il seguenti:

- **Mantenimento senza interventi di razionalizzazione**
 1. FUTURA Soc. Consortile a r.l. con quota 1,325%
 2. HERA S.P.A con quota 0,05262% (quotata sul mercato di borsa italiano)
 3. LEPIDA S.P.A. con una quota de 0,0016%
 4. SUSTENIA S.R.L. con quota 6,18%
- **Razionalizzazione (cessione/alienazione quote)**
 1. CENTRO AGRICOLTURA MBIENTE S.R.L. con quota 2,436%

Che la partecipazione nell'Istituto Bernardino Ramazzini SCRL è stata dismessa con autorizzazione deliberata il 20/9/2016 dal consiglio Comunale n. 37;

Visto

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 7/9/2017 ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000

Esprime Parere Favorevole



all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione–
ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di
Bentivoglio alla data del 23/09/2016.

Invita l'Ente a

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori ed i relativi Organi di Controllo delle stesse;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

Letto, approvato e sottoscritto.

Il revisore economico-finanziaria
(Dott. Pincelli Aristide)

